



1.5.5

**POSTAL CONVENTION
AUSTRIA PAPAL STATE 1852,
TEXT PUBLISHED IN ITALIAN
(LAWS COLLECTION)**

Trattato postale fra l' Austria e lo Stato Pontificio del
30 Marzo 1852,

(Nel Bollettino Generale delle Leggi 1852. Puntata LII. N. 169. Dispensata e spedita li 26 Agosto 1852.)

Sottoscritto il 30 Marzo 1852 a Roma, dove li 11 Giugno 1852 si fece anche il cambio delle ratifiche.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO,

per la grazia di Dio Imperatore d'Austria; Re d'Ungheria, di Boemia, di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomeria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Granduca di Cracovia; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carinzia, Carniola, Bucovina, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte di Absburgo e del Tirolo, Gran Voivoda del Voivodato di Serbia, ecc., ecc.

Col tenore delle presenti facciamo noto ed attestiamo a tutti ed a ciascuno cui interessa:

La Convenzione fondamentale per la lega postale austro-italica conchiusa a Firenze il 5 Novembre 1850 fra il Nostro plenipotenziario e quello di Sua Altezza I. R. l'Arciduca d'Austria Granduca di Toscana e da Noi sancita il dì 30 dello stesso mese ed anno, venne stipulata e sottoscritta dal plenipotenziario di Sua Santità e dal Nostro, a ciò espressamente delegati, come se fosse stata da essi conchiusa, riconosciuta ed accettata, ed inoltre vi venne aggiunta una Convenzione postale speciale conchiusa e sottoscritta a Roma il dì 30 Marzo dell' a. c., che è del seguente tenore:

Testo originale.

Essendo stata conclusa in Firenze sotto la data del cinque Novembre mille ottocento cinquanta fra i plenipotenziarii austriaco e toscano una Convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica ed essendosi determinati i Governi pontificio ed austriaco di applicare ai rispettivi loro Stati la predetta Convenzione fondamentale, i plenipotenziarii dei due Stati medesimi, cioè:

Per Sua Santità:

Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Giacomo Antonelli, Segretario di Stato della stessa Sua Santità, ecc., ecc., e

per Sua Maestà l'Imperatore d'Austria:

Il signor Conte Maurizio d'Esterházy, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica presso la Santa Sede, ecc., ecc. chiamati dai loro poteri e dalle loro istruzioni, hanno stipulato di accordo, sotto riserva delle ratifiche Sovrane, la seguente Convenzione speciale:

Articolo 1.

Accessione del Governo di Sua Santità alla lega postale austro-italica.

Premesso che sotto la data del 5 Novembre 1850 fu stipulata in Firenze tra i Governi di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria da una parte, e di Sua Altezza Imperiale Reale l'Arciduca Granduca di Toscana dall'altra, una Convenzione fondamentale per una lega postale austro-italica, il Governo di Sua Santità dichiara di accedere alla lega stessa e di accettare la sovraccennata Convenzione fondamentale di cui si allega sotto *A*, come parte integrante, una copia autentica, salve le modificazioni e riserve contenute nella presente Convenzione speciale.

Tutte le disposizioni contenute nella Convenzione fondamentale del 5 Novembre 1850 saranno applicabili, giusta l'Articolo 4 della medesima, e salve le modificazioni e riserve di cui sopra, tanto alla corrispondenza concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli altri paesi appartenenti alla lega postale austro-italica, quanto a quella concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli Stati esteri.

Le disposizioni concernenti la circolazione delle corrispondenze nell'interno dello Stato pontificio rimangono interamente nel dominio della propria di lui amministrazione.

Articolo 2.

Comunicazioni postali.

Le comunicazioni postali attualmente in vigore fra lo Stato pontificio e i Domini austriaci restano inalterate.

Articolo 3.

Concerti sulle spese di trasporto delle corrispondenze.

I due Governi contraenti convengono, sul principio, che ciascuno di essi abbia a sopportare le spese di trasporto delle corrispondenze sul proprio territorio fino alla prima stazione postale del rispettivo Stato limitrofo compreso nella lega.

Essendo attualmente in attività una giornaliera corrispondenza fra Mantova e Firenze per la via di Bologna mediante tre corsi settimanali di corrieri, e quattro di staffetta ordinaria (una di queste ultime per ora sostituita da un forgoncino militare austriaco) e trovandosi l'amministrazione postale pontificia al presente coin-

interessata pel solo inoltro delle proprie corrispondenze, e non pel prodotto dei viaggiatori e degli articoli che s'inoltrano coi corrieri e col forgoncino, si conviene, che le spese per tre corsi dei corrieri e per le quattro spedizioni di staffette settimanali, proseguiranno ad essere sostenute dai Governi austriaco e toscano anche per la percorrenza sul territorio pontificio sino a che non sarà attivato il nuovo servizio preveduto all'Articolo 40 della presente Convenzione. Però, sino a che non sarà attivato questo nuovo servizio, il Governo pontificio corrisponderà, in rate trimestrali, a quello austriaco la somma di annui scudi mille quattrocento novantasette e bajocchi ottantasette e mezzo (Sc. 1497,87 $\frac{1}{2}$) d'accordo stabilito a titolo d'indennizzo di spese pel trasporto delle corrispondenze pontificie.

Il Governo austriaco s'incarica di corrispondere la rispettiva quota della suddetta somma al Governo toscano.

Articolo 4.

Abolizione delle competenze stabilite nella Convenzione postale pontificio-austriaca dell'anno 1823.

In correlazione alle stipulazioni contenute tanto nell'Articolo precedente quanto nei seguenti, vengono soppresse le competenze che, in forza degli Articoli VI e VII della Convenzione postale pontificio-austriaca del 19 Agosto 1823, il Governo pontificio ebbe a corrispondere a quello austriaco per la reciproca trasmissione delle corrispondenze estere.

A. Corrispondenze pontificio-austriache.

Articolo 5.

Tariffa per la loro tassazione.

Le tasse che si percepiscono al presente sulle corrispondenze nate nello Stato pontificio e destinate per l'Austria, e viceversa nate nello Stato austriaco, e destinate per lo Stato pontificio, sono abolite. Verrà loro sostituita la comune tariffa stabilita nella Convenzione fondamentale modificata come appresso.

Articolo 6.

Lettera semplice, peso.

Il peso della lettera semplice viene fissato, in Austria, fino a un lotto di Vienna pari a gramme 17 $\frac{1}{2}$ (articolo 40 della Convenzione fondamentale), e nello Stato pontificio a denari 14 $\frac{3}{4}$ pari a gramme 17 $\frac{1}{2}$ che, per comodo, si stabiliscono a denari 15.

Articolo 7.

Tassa.

Per la percezione delle tasse nello Stato pontificio si conviene che i 3, 6 e 9 carantani fissati dall'Articolo 9 della Convenzione fondamentale, i quali a tariffa corrisponderebbero rispettivamente a bajocchi $2 \frac{1}{2}$, $4 \frac{1}{2}$ e $7 \frac{1}{2}$ sieno valutati 2, 5 e 8 bajocchi.

Articolo 8.

Stampe e campioni.

Sulle stampe qualunque, compresi i giornali, gazzette e fogli periodici posti sotto fascia lo Stato pontificio percepirà un bajocco per ogni 15 denari ossia gramme $17 \frac{1}{2}$ senza riguardo a distanza.

Per i campioni o mostre si esigerà la tassa di una lettera semplice per ogni due lotti, ossia per ogni 35 gramme (30 denari) analogamente all'Articolo 13 della Convenzione fondamentale.

Se però la tassa indicata tanto per le stampe che per i campioni o mostre non fosse stata pagata all'atto della impostazione, queste spedizioni andranno soggette alla tassa ordinaria delle lettere, e saranno trattate come le lettere non franche, o non munite dei bolli sufficienti al loro affrancamento, come al seguente Articolo 12.

Articolo 9.

Francazione per mezzo dei francobolli.

Il pagamento del porto, che, in virtù dell'Articolo 11 della Convenzione fondamentale, dev'essere, per massima, anticipato, si effettua per mezzo dell'applicazione di bolli giustificativi l'affrancazione, volgarmente detti « francobolli » i quali si vendono dalle aziende postali dei due Stati.

Questi francobolli porteranno la indicazione del valore diverso di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 nell'Austria, e di bajocchi 1 (per un carantano) 2 (tanto per due che tre carantani) 5 e 8 (per sei e rispettivamente per nove carantani) nello Stato pontificio.

Articolo 10.

Applicazione dei francobolli.

Chi spedisce lettere, stampe o campioni per la posta, dovrà attaccare al margine superiore dell'indirizzo, in modo sicuro, bagnando la materia tenace che si trova sulla parte rovescia del francobollo, uno o tanti francobolli, quanti occorrono per formare uniti il valore della tassa di francazione, secondo il peso, e, quanto alle lettere e campioni, anche secondo la distanza.

La tassa di raccomandazione ossia di assicurazione, e quella per la ricevuta di ritorno (come all'Articolo 14 della Convenzione fondamentale) dovrà pagarsi ciascuna col francobollo di cinque bajocchi o sei carantani.

Quello per l'assicurazione sarà apposto a tergo della lettera dalla parte del sug-
gello, a cura del mittente; quello per la ricevuta di ritorno sarà apposto alla rice-
vuta stessa a cura dell'impiegato postale ricevente.

Ambedue queste tasse di assicurazione (con o senza ricevuta di ritorno) ri-
marranno a profitto degli Uffici d'impostazione.

Articolo 11.

Modo d'impostazione.

Le corrispondenze di cui si tratta debbono gittarsi nelle buche a ciò destinate
negli Uffici postali.

Quelle che si vogliono spedire raccomandate con o senza ricevuta di ritorno,
devono essere rimesse nelle mani degli impiegati postali.

Articolo 12.

Sopratassa.

Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti, sono, ciò non ostante,
spedite; ma, oltre il porto o quel che manca del porto, dovrà pagarsi dal destinatario
una sopratassa di bajocchi 2 (carantani 3) per ogni denari 15 (gramme 17 ½) di
conformità all'Articolo 12 della Convenzione fondamentale.

Articolo 13.

Affissione della tariffa delle lettere e della nota dei paesi.

Affinchè possa calcolarsi il porto delle lettere, le Amministrazioni postali dei due
Stati terranno affissa, alla vista del pubblico, la tariffa con le disposizioni che alla
medesima si riferiscono, e gli Elenchi degli Uffici postali che non distanno l'uno
dall'altro più di dieci, poi oltre 10 sino inclusivamente a 20 miglia geografiche di
Germania (ossia 40 e relativamente 80 miglia geografiche d'Italia) in linea retta.

Negli Uffici principali questi fogli stampati saranno vendibili al pubblico.

Articolo 14.

Casi nei quali l'applicazione dei francobolli può farsi dagli impiegati postali.

Nei casi dubbiosi gl'impostanti hanno il diritto d'interrogare gli ufficiali di
posta riguardo alla tassa competente, e questi, in tal caso, daranno, se bisogna, ed
attaccheranno i francobolli occorrenti dei quali sarà loro pagato il prezzo in contanti.

Articolo 15.

Corrispondenze in transito.

Rimane abbracciato reciprocamente il principio stabilito nell'Articolo 8 della
Convenzione fondamentale sull'abolizione di qualunque diritto di transito per le cor-

rispondenze circolanti entro il territorio della lega postale austro-italica, a misura che si associeranno alla medesima anche gli altri Stati italiani.

Sino a che non avranno acceduto gli altri Stati italiani alla lega postale austro-italica per le loro corrispondenze a cui dà passaggio il Governo pontificio, rimangono in sua facoltà le trattative coi medesimi.

Articolo 16.

Tasse pel trasporto delle corrispondenze austro-pontificie a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd austriaco.

Le corrispondenze austro-pontificie, qualora portino sull'indirizzo le parole « per la via di mare » o « col Piroscalo del Lloyd » saranno trasportate a mezzo dei battelli a vapore del Lloyd austriaco, i quali si muovono periodicamente fra Trieste ed Ancona.

Le relative tasse di trasporto, avuto riguardo alle stipulazioni convenute tra il Governo austriaco e la Società del Lloyd austriaco, sono le seguenti:

§. 1. Per ogni lettera semplice del peso di gramme $17\frac{1}{2}$ (15 denari, ossia 1 lotto) proveniente dalla città di Trieste e diretta per Ancona e viceversa, carantani 9 ossia bajocchi 8, dei quali due terzi competono al Lloyd austriaco quale porto marittimo, ed un terzo all'Ufficio postale mittente, quale tassa interna.

§. 2. Per ogni lettera semplice del peso di gramme $17\frac{1}{2}$ proveniente da qualunque altro luogo della Monarchia austriaca, e diretta per qualunque altro luogo dello Stato pontificio, e così viceversa, carantani 15, ossia bajocchi 13 dei quali $\frac{2}{3}$, quale tassa marittima, formano la competenza del Lloyd austriaco, mentre gli altri $\frac{1}{3}$ competono all'Ufficio postale mittente quale diritto interno.

Alla medesima tassa vanno soggette anche le lettere semplici che vengono spedite da Trieste per qualunque luogo dello Stato pontificio, con eccezione della città di Ancona, e così, viceversa, quelle che vengono spedite da Ancona per qualsiasi luogo della Monarchia austriaca eccettuata la città di Trieste, per le quali due città rimane provveduto col §. 1 del presente Articolo.

§. 3. Per i campioni o mostre la medesima tassa come ai §§. 1 e 2, ma per ogni gramme 35, ossia 30 denari (2 lotti).

§. 4. Per le stampe sotto fascia per ogni gramme $17\frac{1}{2}$, ossia 15 denari (1 lotto) indistintamente carantani 2 ossia bajocchi 2, dei quali una metà compete alla Società del Lloyd austriaco e l'altra all'Ufficio postale mittente.

§. 5. Per le lettere non affrancate a mezzo di francobolli o non munite di bolli sufficienti dovrà pagare il destinatario, oltre le tasse indicate ai §§. 1 e 2, una soprata tassa di carantani 3, ossia bajocchi 2 per ogni gramme $17\frac{1}{2}$, di conformità all'Articolo 12 della Convenzione fondamentale, e ciò a vantaggio di quell'Amministrazione postale nel di cui territorio vengono impostate simili lettere.

I campioni (mostre) e le stampe, qualora le tasse indicate ai §§. 3 e 4 non

fossoro state pagate a mezzo di francobolli all'atto della impostazione, saranno del pari caricate delle medesime tasse che sono fissate per le lettere non affrancate, o non munite di bolli sufficienti.

§. 6. Le tasse marittime indicate ai §§. 1, 2, 3 e 4 che saranno esatte dagli Uffici postali pontificii, dovranno essere bonificate alla cassa postale austriaca, la quale ne eseguirà l'ulteriore rimborso al Lloyd austriaco.

B. Corrispondenza pontificia con gli Stati esteri pei quali è mediatrice l'Amministrazione postale austriaca (astrazione fatta dagli Stati germanici e da quelli al di là).

Articolo 17.

Stati esteri pei quali le lettere possono essere spedite affrancate o no.

I paesi per, e dai quali le corrispondenze, senza toccare gli Stati della Confederazione germanica (di cui alla lettera C), possono essere spedite o ricevute dallo Stato pontificio per la via dell'Austria, o intieramente affrancate, o cariche dell'intero porto ad arbitrio dell'impostante (Articolo 22 della Convenzione fondamentale), sono i seguenti, cioè:

La Russia, la Polonia, le Isole Joniche, la Grecia (le lettere dalla Grecia per lo Stato pontificio saranno affrancate fino a Trieste), la Svizzera, la Sardegna, la Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna, le possessioni e colonie inglesi dell'America del Nord e le seguenti città nella Turchia europea ed asiatica, nell'Egitto e nei principati Danubiani: cioè: Bukarest, Jassy, Botutschany, Galacz, Ibraila, Seres, Salonichio, Costantinopoli, Smirne, Alessandria d'Egitto, Berutti, Canca, Cesme, Tenedo, Dardanelli, Gallipoli, Larnacca, Rodi, Samsun, Tuleza, Varna e Trebisonda.

Devono, all'incontro, essere affrancate all'atto della impostazione le lettere dirette per la Spagna ed il Portogallo fino alla frontiera gallo-ispana, quelle del Belgio (qualora vengano istradate per la via di Francia) fino alla frontiera gallo-belgica, quelle per i paesi transatlantici (eccettuate le possessioni e colonie inglesi) fino al punto dello sbarco colà; quelle per i luoghi interni della Turchia europea ed asiatica, dell'Egitto e dei principati sul Danubio sino ad una delle suddette città di Bukarest, Jassy, ecc., la quale, secondo la situazione geografica, ne curerà l'ulteriore inoltro, quelle per le Indie orientali e Hongkong fino ad Alessandria; quelle, in fine, per la China ed i paesi situati al di là delle Indie orientali, fino al punto dello sbarco colà.

Le lettere provenienti dai paesi qui sopra menzionati coi quali sussiste ancora l'obbligo dell'affrancazione, saranno assoggettate sempre alle rispettive tasse (Articolo 21 della presente Convenzione) che dovranno essere soddisfatte dal destinatario nello Stato pontificio.

Il Governo Austriaco s'impegna a dare immediatamente avviso al Governo pontificio appena si effettui la rinnovazione di alcuna delle Convenzioni postali da esso stipulate coi singoli Stati esteri, e ciò allorquando ne venisse portata un'alterazione qualsivoglia alla entità dell'analogo porto estero, alle relative graduazioni di peso, o all'affrancazione obbligatoria, ove questa ancora sussiste.

Articolo 18.

Peso della lettera semplice.

Finchè non siano combinate disposizioni pienamente uniformi coi rispettivi Stati esteri, il peso della lettera semplice sia in riguardo al comune porto austro-pontificio (Articolo 23 della Convenzione fondamentale), sia in riguardo alle tasse estere, si regolerà secondo il convenuto su ciò tra l'Austria ed i paesi esteri, e viene fissato come segue:

Per, e dalle Isole Joniche, Malta, l'Egitto, le Indie orientali e Hongkong nella China, la Turchia europea ed asiatica, i principati Danubiani, e la Grecia con gramme 17½, ossia denari 45 (un lotto di Vienna).

Per, e dalla Russia e Polonia, i paesi al di là delle Indie orientali, e la China con gramme 13, ossia denari 41 ($\frac{3}{4}$ di lotto).

Per, e dalla Svizzera, Francia, l'Algeria, la Gran Bretagna, la Spagna e Portogallo, il Belgio, le possessioni e colonie inglesi dell'America del Nord, e gli altri paesi transatlantici, con gramme 8½ ossia denari 7½ ($\frac{1}{2}$ lotto).

Articolo 19.

Porto comune, porto estero.

Le corrispondenze concambiantesi fra lo Stato pontificio e gli Stati e paesi nominati nei precedenti Articoli 17 e 18 verranno trattate di conformità al titolo III (Articolo 21, 22, 23 e 24) della Convenzione fondamentale.

Conseguentemente tali corrispondenze non verranno caricate che:

1. del porto comune austro-pontificio di bajocchi 8 (carantani 9) relativamente all'inoltro sui territorii austro-pontificii, e

2. del rispettivo porto estero (a norma delle Convenzioni postali stipulate tra l'Austria e gli Stati) esteri per l'inoltro dal punto di uscita dagli Stati austriaci sino al luogo di destinazione all'estero, o dal punto di spedizione all'estero fino all'ingresso negli Stati austriaci.

Articolo 20.

Riscossione del porto comune. — Rimborso del porto estero.

Il porto comune austro-pontificio rimarrà a vantaggio dell'Amministrazione postale pontificia per le corrispondenze impostate presso gli Uffici postali pontificii, ed

a vantaggio dell'Amministrazione austriaca per quelle impostate negli Stati al di là dell'Austria (Articolo 24 della Convenzione fondamentale).

Il porto estero per le corrispondenze affrancate nello Stato pontificio a destinazione dei menzionati Stati e luoghi esteri, o che da questi ultimi venissero spedite non franche per lo Stato pontificio, verrà bonificato dall'Amministrazione postale pontificia a quella austriaca, e sarà cura di questa ultima di farne l'ulteriore rimborso alle rispettive Amministrazioni postali degli Stati esteri.

Articolo 21.

Tassa complessiva di porto per una lettera semplice.

La tassa complessiva di porto della suddetta corrispondenza per la lettera semplice importa come segue:

	Peso della lettera semplice		Tassa comune austr. pontificia	Tasse estere	Totale	
	in Lotti	in Gramme			Carantani	Carant.
1. Per, e dalle Isole Joniche, Malta ed Alessandria d' Egitto	1	17½	9	Porto marittimo 9	48	45
2. Per la Grecia	1	17½	9	Porto marittimo e greco 9 6	24	20
3. Dalla Grecia	1	17½	9	—	9	8
4. Da, e per Berutti, Larnacca, Rodi, Cesme, Smirne, Tenedo, Mitilene, Salonichio, Dardanelli, Gallipoli, Costantinopoli, Samsun, Trebisonda, Varna, Tuleza, Galacz e Ibraila coi battelli a vapore del Lloyd austriaco	1	17½	9	Porto marittimo 12	21	17
5. Per, e da Seres, Salonichio, Tuleza, Varna e Costantinopoli per la via di Vienna e Belgrado	1	17½	9	Porto estero 12	21	17
6. Per, e da Samsun, Trebisonda, Gallipoli, Dardanelli, Mitilene, Tenedo, Smirne, Cesme, Rodi, Larnacca e Berutti per la via di Vienna e Belgrado	1	17½	9	Porto estero 18	27	22
7. Per, e da Ibraila o Galacz per la via di Vienna e Belgrado	1	17½	9	Porto estero 9	18	15
8. Per, e da Bukarest, Jassy e Serajevo per la via di Vienna	1	17½	9	Porto estero 3	15	12
9. Per, e da Botutschany per la via di Vienna.	1	17½	9	3	12	10
10. Per, e da paesi sotto il dominio e sotto la protezione della Gran-Bretagna nelle Indie orientali, nonchè per, e da Hongkong nella China per la via di Alessandria	1	17½	9	Porto marittimo 9	18	15

Nota 1. Per la eccedenza del peso da un lotto a due (da gramme 17 ½ a 35) le tasse di porto qui sopra esposte *sub* 1—10 si raddoppiano, da due lotti a 3 (da gramme 35 a 52 ½) si triplicano; e così di seguito.
Per le stampe messe sotto fascia si paga,

	Peso della lettera semplice		Tassa comune austr. pontificia	Tasse estere	Totale	
	in Lotti	in Gramme			Carantani	Carant.
<p>all'atto della impostazione, senza riguardo a distanza, un carantano (un bajocco) per ogni gramme 17 $\frac{1}{2}$ qual diritto comune, ed altrettanto qual diritto marittimo e rispettivamente estero, e per le gazette dirette per le Indie orientali di più 2 bajocchi (3 carantani) per ogni foglio.</p> <p>Per i campioni e le mostre viene esatta all'atto della impostazione la tassa di una lettera semplice per ogni gramme 35 (2 lotti).</p>						
11. Per la China (eccettuato Honkong)	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto al Lloyd austriaco 9 Porto inglese 30	48	39
12. Per i paesi al di là delle Indie orientali	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto al Lloyd austriaco 9 Porto inglese 40	58	48
13. Dalla China e dai paesi al di là delle Indie orientali	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto al Lloyd austriaco 9	18	15
<p><i>Nota 2.</i> Le moderazioni di porto di cui parla la nota 1.^a sono pure applicabili alle stampe e campioni per, e dai paesi nominati <i>sub</i> 11, 12 e 13 relativamente alla percorrenza tra lo Stato pontificio ed Alessandria; nell'ulteriore inoltre però da Alessandria per la China ed i paesi al di là delle Indie orientali, i campioni vengono trattati come lettere ordinarie, e per le gazette dev'esser soddisfatta anticipatamente la tassa di 10 bajocchi (12 carantani) per ogni foglio.</p>						
14. Per, e dalla Russia e Polonia	$\frac{3}{4}$	13	9	Porto russo 10	19	16
<p><i>Nota 3.</i> Per le stampe ed i campioni viene esatta, nell'atto della impostazione la 3.^a parte della tassa di tariffa, ma mai meno dalla tassa di una lettera semplice.</p>						

	Peso della lettera semplice		Tassa comune austr. pontificia	Tasse estere	Totale	
	in Lotti	in Gramme			Carantani	Carant.
15. Per, e dalla Svizzera	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero 6	45	12
<i>Nota 4. Per le stampe e campioni viene esatta nell'atto dell'impostazione, la 4.^a parte della tassa di tariffa, ma mai meno della tassa di una lettera semplice.</i>						
16. Per, e dagli Stati sardi	1/2	8 1/2	9	Porto sardo I. raggio 3 II. " 6 III. " 7	I. 42 II. 45 III. 46	10 12 13
<i>Nota 5. Per le stampe e campioni viene esatta, nell'atto della impostazione, la 3.^a parte del porto interno, ma mai meno della tassa di una lettera semplice.</i>						
17. Per, e dalla Francia, l'Algeria, la Spagna e Portogallo	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero (o sardo) e francese 46	25	24
18. Per, e dal Belgio per la via di Francia	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero (o sardo) e francese 20	29	24
19. Per, e dalla Gran-Bretagna	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero francese e inglese 22	31	26
20. Per, e dalle possessioni e colonie transatlantiche della Gran-Bretagna cioè Giamaica, Canada, New-Brunswick, New-Scozia, Isola Principe Edoardo e Newfoundland	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero (sardo) francese e marittimo 47	56	46

	Peso della lettera		Tassa comune austr. pontificia	Tasse estere	Totale	
	in Lotti	in Gramme			Carantani	Carant.
21. Per, e dai paesi transatlantici, eccettuate le possessioni e colonie inglesi nominate <i>sub</i> 20 .	1/2	8 1/2	9	Porto svizzero (sardo) francese e marittimo 43	52	43
<p><i>Nota</i> 6. Le stampe dirette per i paesi nominati <i>sub</i> 17 e 21 devono essere affrancate sino alla frontiera francese a norma di un'apposita tariffa. Per i campioni diretti per la Francia ed Algeria, viene esatta la 3.^a parte della tassa di tariffa, ma mai meno della tassa di una lettera semplice. I campioni, all'inccontro, diretti per la Gran-Bretagna ed i paesi transatlantici, vengono trattati come le lettere ordinarie.</p> <p>La progressione di tutte le suddette tasse per spedizioni di maggior peso è dimostrata in apposite tariffe.</p>						

Pagamento dei diritti di affrancazione.

Il pagamento dei diritti di affrancazione potrà effettuarsi, nello Stato pontificio, anche a mezzo dei francobolli.

Le corrispondenze però munite di bolli insufficienti verranno bensì spedite, ma gravate del rispettivo intero porto a carico del destinatario, e ciò nel caso che le corrispondenze siano dirette ad un paese per il quale è ammessa l'affrancazione facoltativa; ove però sussiste tuttora l'obbligo dell'affrancazione (Articolo 17) non sarà dato corso alle corrispondenze che venissero impostate, munite di bolli insufficienti.

Articolo 23.

Tassa di raccomandazione.

La tassa di raccomandazione, ossia di assicurazione, e quella per la ricevuta di ritorno, dovrà pagarsi ciascuna con bajocchi cinque (carantani 6) in moneta nell'atto della impostazione. Per le lettere raccomandate per, ed oltre la Francia si esigerà di più nell'atto della impostazione la doppia tassa del porto francese, la quale è fissata in bajocchi 20 (carantani 24) per ogni lettera semplice.

C. Corrispondenze pontificio-germaniche.

Articolo 24.

Estensione delle medesime.

Per corrispondenze pontificio-germaniche s'intendono quelle che si cambiano tra lo Stato pontificio e gli Stati della Confederazione germanica, che hanno già acceduto alla lega postale austro-germanica. S'intendono sotto questo titolo pure le corrispondenze che si cambiano tra lo Stato pontificio e gli Stati al di là della Germania, cioè: Svezia, Norvegia, Danimarca, Schleswig, Helgoland, il Belgio ed i Paesi Bassi.

Per le dette corrispondenze con l'Articolo 25 della Convenzione fondamentale vengono assicurati dall'Austria allo Stato pontificio tutti quei vantaggi di cui godono le sue stesse corrispondenze in virtù della Convenzione postale austro-germanica.

Articolo 25.

Stati germanici ora componenti la lega postale austro-germanica.

Gli Stati germanici, che hanno di già acceduto alla lega postale austro-germanica, sono (oltre l'Impero austriaco in tutta la sua estensione di cui tratta il Titolo A della presente Convenzione) i Regni di Prussia, di Baviera, di Württemberg, di Annover, di Sassonia, l'Elettorato d'Assia, i Granducati d'Assia, di Baden, Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Schwerin, Lussemburgo e Oldenburg; i Ducati di Brunswick, Holstein e Lauenburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg e Sassonia-Altenburg; i Principati di Waldek e Liechtenstein, il Granducato di Sassonia-Weimar-Eisenach; i Ducati di Nassau, Sassonia-Coburg-Gotha, Sassonia-Meiningen-

Hildburghausen, Reuss-Ebersdorf, Reuss-Greiz, Reuss-Lobenstein, Reuss-Schleitz, Lippe-Detmold, Lippe Schaumburg-Bückeburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, il Langraviato di Assia-Homburg, la Contea di Meissenheim, e le città libere confederate di Francoforte sul Meno, Brema, Amburgo e Lubecca.

Articolo 26.

Accessione dei rimanenti Stati germanici.

L'accessione a questa lega dei rimanenti Stati germanici, cioè dei principati di Hohenzollern-Hechingen e Hohenzollern-Sigmaringen, è in prossima aspettativa.

Se nel momento in cui andrà in vigore la presente Convenzione, l'uno o l'altro di questi Stati non avesse acceduto alla lega, la relativa corrispondenza da, e per lo Stato pontificio resterà assoggettata alle attuali tasse, a misura però che uno di questi Stati accederà alla lega postale austro-germanica, l'Austria ne darà immediatamente avviso al Governo pontificio, e si stabiliranno subito di accordo il tempo e le disposizioni necessarie perchè le corrispondenze da, e per il nuovo Stato, sieno trattate come quelle degli Stati nominati nell'Articolo precedente.

Articolo 27.

Porto pontificio sulle corrispondenze pontificio-germaniche.

Per le corrispondenze pontificio-germaniche tanto in arrivo, che in partenza, viene stabilito, di coerenza all'Articolo 26 della Convenzione fondamentale, che l'Amministrazione pontificia percepirà per conto proprio una tassa speciale, la quale viene fissata:

- a) in bajocchi 5 (carantani 6) per ogni lettera semplice del peso di gramme 47 $\frac{1}{2}$, ossia di denari 15 (un lotto di Vienna);
- b) nella medesima tassa di una lettera semplice, ma per ogni gramme 35, ossia denari 30 (due lotti) di peso per le mostre e campioni;
- c) in bajocco 4 (carantano 4) per ogni gramme 47 $\frac{1}{2}$ ossia denari 15 (un lotto) di peso per le stampe sotto fascia.

Le quali tasse (a, b, c) saranno accreditate all'Amministrazione pontificia da quella austriaca, per le corrispondenze in arrivo franche, ed in partenza non franche.

Articolo 28.

Tassa complessiva.

La tassa complessiva per le corrispondenze pontificio-germaniche risulta, secondo gli Articoli 9, 10, 13 e 25 della Convenzione fondamentale, e l'Articolo 27 della presente, come segue:

a) per una lettera semplice (gramme $47\frac{1}{2}$, ossia denari 15)

Diritto pontificio	bajocchi	5	(carantani 6)
Diritto austro-germanico	bajocchi	8	(carantani 9)
<hr/>			
Totale bajocchi			43 (carantani 15)

b) per le mostre e campioni per ogni gramme 35, ossia per ogni 30 denari le tasse di una lettera semplice come ad a);

c) per le stampe sotto fascia per ogni gramme $47\frac{1}{2}$, ossia denari 15 (1 lotto)

Diritto pontificio	bajoeco	1	(carantano 1)
Diritto austro-germanico	bajoeco	1	(carantano 1)
<hr/>			
Totale bajocchi			2 (carantani 2)

In riguardo tanto alle mostre o campioni, quanto alle stampe, si dovrà esattamente osservare tutto quello che, per queste due specie di corrispondenze, venne convenuto con l'articolo 13 della Convenzione fondamentale.

La corrispondenza fra lo Stato pontificio e gli Stati di Danimarca, Schleswig, Helgoland, Svezia e Norvegia, del Belgio e Paesi Bassi sarà per altro assoggettata non solo alle tasse qui sopra fissate, ma anche a quelle che esige il trasporto fra la frontiera della lega austro-germanica ed i suddetti paesi, le quali saranno comunicate in armonia ai concerti fissati all'Articolo 17.

Articolo 29.

Tariffa in progressione di peso e di prezzo per ogni specie di queste corrispondenze.

La tariffa tanto per quello che riguarda le lettere ordinarie o raccomandate, che le stampe sotto fascia e i campioni, procede come quella per le corrispondenze pontificio-austriache.

Articolo 30.

Inoltramento delle corrispondenze pontificio-germaniche.

Oltre i diritti di cui parla l'Articolo 28, non ne verrà imposto ai corrispondenti alcun altro; e onde precisamente evitare ogni ulteriore eventuale aggravio che potrebbe risultare, qualora una parte delle corrispondenze in proposito, per giungere dallo Stato pontificio negli Stati germanici e al di là, o viceversa, dovesse percorrere, oltre l'Austria, un altro paese estraneo alla lega postale austro-germanica, resta convenuto che tale corrispondenza sia consegnata dagli Uffici postali austriaci immediatamente agli Uffici germanici, e così viceversa.

Articolo 31.

Pagamento dei diritti di affrancazione.

Il pagamento dei diritti di affrancazione potrà effettuarsi, nello Stato pontificio, anche a mezzo di francobolli. Le corrispondenze però munite di bolli insufficienti, verranno gravate del rispettivo intero porto a carico del destinatario.

D. Gazzette.

Articolo 32.

Il Titolo V della Convenzione fondamentale che comprende gli Articoli 30 al 40 inclusive e riguarda il servizio speciale delle gazzette, non ha per ora, applicazione, tra l'Austria e lo Stato pontificio, e i periodici di qualunque genere saranno trattati conforme è fissato, in generale, nei fogli di stampa sotto fascia (Articolo 8 della presente).

E. Disposizioni diverse.

Articolo 33.

Foglio di avviso.

Per il cambio di tutte le corrispondenze, le amministrazioni postali di ambedue gli Stati si serviranno dei fogli di avviso eguali agli annessi Modelli (B. C.), i quali indicano chiaramente il modo del reciproco conteggio, e della tassazione delle lettere.

Articolo 34.

Valore della moneta.

Le corrispondenze che vanno dall'Austria nello Stato pontificio, si tassano a carantani, venti dei quali fanno una lira austriaca, e quelle che vanno dallo Stato pontificio in Austria, si tassano in bajocchi, cento dei quali formano uno scudo.

Non dovrà tenersi conto delle differenze derivanti dalla non esatta eguaglianza del peso e del valore della moneta dei due Stati.

Articolo 35.

Liquidazione e saldo dei conti.

Le partite notate sui fogli di avviso tanto pontificii che austriaci, vengono quotidianamente riportate in un giornale conforme all'annesso Modello D.

Gli Uffici postali austriaci chiuderanno al fine di ogni mese i loro giornali e li manderanno al Dipartimento dei conti del Ministero del commercio a Vienna. Questo ne farà ogni mese la spedizione per l'esame alla Direzione generale delle poste pontificie.

Il saldo tra i due Stati deve effettuarsi in Roma o in Vienna, e precisamente là dove risiede l'Amministrazione creditrice, in moneta sonante, ogni tre mesi nel termine di sei settimane a contare dal giorno in cui le due Parti, finita la liquidazione dell'ultimo mese del trimestre, sono d'accordo sulla somma di credito e debito rispettivo.

Sebbene nell'Articolo precedente si trovi stabilito che non devono tenersi a calcolo le differenze derivanti dalla non perfetta eguaglianza della moneta dei due Stati, e siccome dalla percezione delle tasse che l'uno dei due Stati eseguirà per l'altro risulterebbe, in seguito del conguaglio convenuto nel precedente Articolo 7, una troppo sensibile differenza a discapito dell'Austria, viene d'accordo stabilito, che nella liquidazione dei conti uno scudo romano sia considerato come fiorini due e carantani $2 \frac{1}{2}$, ossia lire austriache sei e centesimi undici.

Articolo 36.

Corrispondenza ufficiale tra le Amministrazioni.

La Direzione generale delle poste pontificie e la Direzione superiore delle poste del Regno lombardo-veneto in Verona, trattano per iscritto tra loro di tuttociò che si riferisce al servizio.

Le questioni sulle quali i detti Dicasteri non potessero porsi d'accordo, saranno trattate in via diplomatica tra i due Governi.

Articolo 37.

G r a v a m i.

Le Amministrazioni superiori delle parti contraenti accoglieranno i gravami che venissero fatti sulle mancanze degli Uffici e degl'impiegati postali, e renderanno, dopo aver sentite le difese della parte accusata, la debita giustizia.

Articolo 38.

Disposizioni pratiche che possono variarsi di comune accordo.

Sarà in facoltà delle due Amministrazioni postali l'introdurre qualche cambiamento nella pratica del servizio, quando vadano d'accordo nel riconoscerne la utilità, specialmente per quello che può riguardare il reciproco invio dei pieghi postali fra gli Uffici in corrispondenza ed altro.

Articolo 39.

Disposizione per la esecuzione delle stipulazioni sopra indicate.

L'Austria prende sopra di sè di ottenere dai Governi esteri, che la corrispondenza fra lo Stato pontificio ed i paesi nominati sub B, C, Articolo 17 e 24, venga trattata a norma delle stipulazioni di cui sopra, e che sia concesso in quegli Stati

agl'impostanti di affrancare intieramente le lettere dirette per lo Stato pontificio, o di lasciare l'intero carico del porto al destinatario in quanto ciò è possibile per le corrispondenze dirette per l'Austria stessa.

Articolo 40.

Basi dei concerti da prendersi pel regolamento delle Diligenze.

Affinchè il servizio attuale dei corrieri tra la Toscana e l'Austria per la via di Bologna possa offrire maggior comodo al pubblico, e maggiori beneficj alle casse postali, i due Governi dichiarano di volere al più presto regolare, di concerto con gli interessati Governi di Toscana e Modena, il suddetto servizio per mezzo di una Convenzione speciale basata sulle disposizioni seguenti:

§. 1. Le tasse di Diligenza per gli articoli, per le persone e per la eccedenza del peso del loro bagaglio saranno fissate da una comune tariffa da combinarsi, e saranno percelte a beneficio delle rispettive casse postali.

§. 2. L'Amministrazione postale di ciascuna delle quattro parti contraenti s'incarica, in massima, di tutte le spese di viaggio fino alla prima stazione postale dello Stato limitrofo.

§. 3. Ciascuna Amministrazione postale incassa le tasse tutte di Diligenza (§. 1) per lo spazio stesso pel quale (§. 2) fa le spese di viaggio.

§. 4. Nel caso che i conduttori e le carrozze dell'Amministrazione postale di uno Stato servissero sul territorio degli altri Stati, sarà assicurato alla medesima un compenso da convenirsi.

I conduttori saranno responsabili degli oggetti loro affidati pel trasporto.

§. 5. A ciascuno Stato è assicurata dagli altri Stati per le corse delle Diligenze postali la esenzione dai diritti di stradali, pedaggi, e ogni altro privilegio di cui godessero i proprii corrieri sul loro territorio.

§. 6. Sarà in facoltà dei mittenti il pagare le tasse di trasporto per gli articoli diretti ad uno degli Stati contraenti nell'atto della impostazione, o di lasciarne il pagamento a carico del destinatario.

Articolo 41.

Convenzioni speciali con altri Stati Italiani.

Le Convenzioni speciali che i Governi austriaco e pontificio saranno per stipulare con gli altri Stati italiani in esecuzione della Convenzione fondamentale, saranno reciprocamente comunicate prima che siano concluse, perchè possa essere provveduto d'accordo a quanto nelle medesime riguardasse più particolarmente i due Governi.

Articolo 42.

Principio e durata della Convenzione.

La presente Convenzione comincerà a valere cinque mesi dopo il giorno in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche, e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata di anno in anno, quando, sei mesi prima della scadenza, non venga da una delle parti disdetta.

Articolo 43.

Cambio delle ratifiche.

Il cambio delle ratifiche avrà luogo in Roma nello spazio di trenta giorni o più presto, se ciò potrà farsi.

In fede di che, la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziarii suddetti che vi hanno apposte le impronte dei loro Stemmi.

Dato in Roma li 30 Marzo 1852.

(L. S.) G. Card. ANTONELLI m. p.
(L. S.) M. d'ESTERHAZY m. p.

Noi, visti e ponderati gli Articoli di questa Convenzione, dichiariamo colla presente di ratificarli tutti e ciascuno di essi, promettendo colla Nostra Imperiale Regia parola di voler eseguire fedelmente tutto ciò che in essi si contiene, e di non permettere che dai Nostri sudditi vi si contravvenga per qualsiasi motivo.

In fede di che, abbiamo sottoscritto di Nostra mano le presenti tavole di ratifica, ed abbiamo ordinato di apporvi il Nostro Imperiale Regio suggello.

Dato nella Nostra Imperiale città di Vienna, il 30 Aprile dell'anno 1852, quarto dei Nostri Regni.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. (L. S.)

Conte BUOL-SCHAUENSTEIN m. p.

Per ordine espresso di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica:
IGNAZIO Cavaliere LIEHMANN di Palmrode m. p.

Allegato D. all' Articolo 35 della
Giornale
dell'Ufficio di posta pontificio in
per le corrispondenze

Corrispondenze spedite dallo Stato pontificio per l' Austria

Data del foglio d' avviso	Pontificio-austriache		Pontificio-germaniche				Per gli altri Stati esteri				Lettere reclamate		Lettere retrocesse		Osservazioni
	Importare delle corrispondenze francate mediante i francobolli		Porto da esigersi in Austria per conto delle poste pontificio.		Porto esatto dalle poste pontificio per conto della lega austro-germanica		Porto da esigersi dalle poste della lega austro-germanica per conto pontificio.		Porto esatto dalle poste pontificio per conto degli Stati esteri		Porto da esigersi dalle poste estere per conto pontificio				
	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	S.	B.	L.	C.	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
Somma															

Nota. Il Giornale di conteggio per gli Uffici austriaci, mutata l'intestazione ed invertite le interne pagine, è eguale al presente.

